



## **CAPITOLATO TECNICO**

### **Copertura assicurativa “Globale Fabbricati” dell’AIFA**

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza viene stipulata contro i rischi derivanti da:

1. **Incendio**
2. **Danni da acqua condotta**
3. **Ricorso terzi**
4. **Fenomeno elettrico**
5. **Eventi atmosferici**
6. **Fumo**
7. **Urto veicoli**

Non sono compresi nell'assicurazione danni a monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Si precisa che nessun sinistro si è verificato nell'ultimo triennio.

Si precisa che i rischi ammessi in polizza sono quelli elencati, con l'applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie solo se in appresso indicate.

Quanto sopra nel rispetto del seguente articolato contrattuale:

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, viene attribuito il significato qui di seguito precisato:

### **Assicurazione**

il contratto di Assicurazione.

### **Polizza**

il documento che prova l'assicurazione.

### **Durata dell'Assicurazione**

dalle ore 24:00 del 15/04/2021 alle ore 24:00 del 14/04/2024.

Si rimanda all'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **Contraente**

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, ente pubblico non economico che stipula questa Assicurazione

### **Assicurato**

la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

### **Società**

La compagnia assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione.

### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

### **Danno**

il pregiudizio economico conseguente al verificarsi del sinistro per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Sinistro**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Indennizzo**

la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

**Franchigia**

la parte del danno che rimane a carico del Contraente, ove prevista.

**Scoperto**

la parte percentuale del danno che rimane a carico del Contraente, ove prevista.

**Massimale**

la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.

**Premio**

la somma dovuta dal Contraente alla Società. In particolare intendendosi per:

- Premio complessivo, l'importo complessivamente dovuto per l'intero triennio, inclusivo di oneri come per legge;
- Premio annuale, l'importo dovuto annualmente, inclusivo di oneri come per legge.

**Attività**

L'attività svolta dal Contraente è: attività di UFFICIO.

**Partite Assicurate**

Il Contraente ha in locazione o in comodato d'uso gratuito e ha adibito a propria sede istituzionale i seguenti beni immobili di proprietà di terzi, ubicati:

- in via del Tritone – 00187 Roma (RM) al civico n. 181;
- in via del Tritone – 00187 Roma (RM) al civico n. 169, interni nn. 4, 6, 8;
- in via Silvio D'Amico – 00145 Roma (RM) al civico n. 40, primo e secondo piano.

Si precisa che nell'arco della durata contrattuale le sedi predette potranno variare.

In particolare si consideri quanto segue.

**Via del Tritone n.181**

L'immobile si compone di 9 (nove) piani fuori terra più uno interrato, con superficie totale pari a circa 7.500 mq, oltre circa mq 400 di terrazzi, e suddivisa come nella tabella seguente:

PIANO INTERRATO (archivio e locali tecnici)	Mq	813
PIANO TERRA (sale riunioni, atrio e depositi)	Mq	877
PIANO PRIMO (uffici)	Mq	993
PIANO SECONDO (uffici)	Mq	985
PIANO TERZO (uffici)	Mq	985
PIANO QUARTO (uffici)	Mq	911
PIANO QUINTO (uffici)	Mq	897
PIANO SESTO (uffici direzionali)	Mq	519
PIANO SETTIMO (uffici direzionali)	Mq	370
PIANO OTTAVO (locali tecnici)	Mq	174

L'immobile di via del Tritone n. 181 adibito ad uffici è stato realizzato intorno al 1930 e ha subito una ristrutturazione nel 2006. La struttura portante è di tipo misto in muratura e cemento armato, con solai in laterocemento.

Tutti gli impianti sono stati sostituiti in occasione della ristrutturazione del 2006.

#### Via del Tritone n.169

Interno 4: l'immobile, sito al piano 2° dello stabile, ha una superficie di circa 450 mq ed è interamente adibito ad uffici.

Interno 6: l'immobile, sito al piano 2° dello stabile, ha una superficie di circa 240 mq ed è interamente adibito ad uffici.

Interno 8: l'immobile, sito al piano 3° dello stabile, ha una superficie di circa 640 mq ed è interamente adibito ad uffici.

Lo stabile di via del Tritone n. 169 è stato realizzato intorno al 1930.

Gli immobili in uso all'AIFA si trovano all'interno di un condominio e sono realizzati in muratura portante con solai in laterocemento.

#### Via Silvio D'Amico n.40

Porzione di immobile occupato da più *tenants*, costituita da piano 2° e porzione di piano 1° con superficie ad ufficio pari a 2.032 mq, un locale archivio al piano interrato di 212 mq e n. 20 posti auto esterni.

La struttura è stata realizzata negli anni '60 ed è in cemento armato con solai misti in laterizio e conglomerato cementizio armato e solai prefabbricati.

Tutti i beni immobili sopra descritti, si collocano nella "Prima Classe" di cui alla successiva definizione alla voce "Fabbricati", consistendo in "fabbricati con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto".

Il Contraente, in caso di trasferimento - in tutto o in parte - della propria sede istituzionale, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di comunicare tempestivamente dette variazioni e di richiedere un'appendice di adeguamento della polizza in essere alle variazioni intervenute ovvero, in alternativa, di recedere dal contratto con preavviso di mesi sei mediante comunicazione a mezzo pec.

Si intendono assicurati i beni – mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi – rientranti nelle seguenti partite che sono pertinenti all'Attività descritta in Polizza (compresi uffici e servizi aziendali) e che si trovano nell'area relativa all'ubicazione sopraindicata o in aree diverse distanti da questa non più di 200 metri.

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA
FABBRICATI	15.5000,00
CONTENUTO (*)	1.380.000
RICORSO TERZI	2.000.000

(\*) Contenuto: consiste in tutto quanto rientrante nelle definizioni:

Apparecchiature elettroniche, Attrezzature e Arredamento.

#### **Apparecchiature elettroniche**

- sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computers e minielaboratori, apparecchi telefonici.

### **Attrezzature e Arredamento**

Attrezzi, mobili di ufficio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, elettrodomestici, serbatoi metallici e tubazioni;

cancelleria, registri, stampati, nonché oggetti di vestiario ed indumenti in genere, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti.

Apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti e strumenti di sollevamento, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento;

### **Fabbricato**

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altre installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico, solaio e tetto.

I fabbricati sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:

- Prima Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto;
- Seconda Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai od armatura del tetto comunque costruiti;
- Terza Classe: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti;
- Quarta Classe: fabbricato comunque costruito.

### **Solaio**

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Terrorismo: qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare e destabilizzare uno Stato, la popolazione o parte di essa.

### **Tetto**

insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

## **DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO:**

### **Esplosivi**

sostanze e prodotti che anche in piccole quantità: a) a contatto con l'aria o l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; b) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

**Esplosione**

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Incendio**

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

**Incombustibilità**

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C° non danno luogo e manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno.

**Infiammabili**

- gas combustibili;
- sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C°, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 C° centesimali;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. del 17 dicembre 1977 allegato V.

**Contenitore antincendio**

mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

**Muro pieno**

muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e/o laterizio, di spessore non inferiore a 1,3 m o in conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

**Rischio separato**

rischio o l'insieme di più rischi elementari coesistenti, disgiunto da altri rischi mediante "Muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1 m.

**Scoppio**

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c..

#### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il pagamento del premio verrà effettuato in n. 3 (tre) ratei annuali.

I premi devono essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto a dichiarare con lettera a mezzo pec la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

#### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Fermo restando che il Contraente, in caso di trasferimento - in tutto o in parte - della propria sede istituzionale, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di comunicare tempestivamente dette variazioni e di richiedere un'appendice di adeguamento della polizza in essere alle variazioni intervenute ovvero, in alternativa, di recedere dal contratto con preavviso di mesi sei mediante comunicazione a mezzo pec.

#### **Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta a mezzo pec alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del c.c..

#### **Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera a mezzo pec ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art.7 - Durata dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

La durata dell'assicurazione è triennale, dal 15/04/2021 al 14/04/2024.

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

E' vietato il rinnovo tacito.

#### **Art.8 – Oneri**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art.9 – Foro Competente**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Roma.

#### **Art.10 – Rinvio alla legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 11 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

La Società si impegna a fornire al Contraente con periodicità annuale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, l'elenco dei sinistri così suddivisi:

Sinistri denunciati;

Sinistri riservati;

Sinistri liquidati;

Sinistri respinti.

I suddetti elenchi dovranno essere corredati dalla data di apertura del sinistro, dall'indicazione dell'importo liquidato, dal motivo del rigetto del sinistro e dalla data di chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

#### **Art. 12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 13 – Ispezioni delle cose assicurate**

La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 14 – Obblighi in casi di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del C.C.;
- b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.;

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del c.c.



c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

#### **Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Roma. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 17 - Mandato dei periti**

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 14;

3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi Artt. 18 e 19;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuato ai sensi del precedente Art. 16 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione

dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se uno dei Periti si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II. Apparecchiature elettroniche, Attrezzature e Arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento, stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati (punto I) - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per Apparecchiature elettroniche, Attrezzature e arredamento (punto II) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

E' fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 19.

#### **Art. 19 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo**

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati il costo per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per le apparecchiature elettroniche, le attrezzature, l'arredamento il costo di rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo".

Agli effetti del risarcimento resta comunque convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al doppio del relativo valore del bene danneggiato determinato in base alle stime di cui al precedente Art. 18.

Sono esclusi dall'assicurazione "valore a nuovo":

- a) le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro;
- b) gli impianti o apparecchi (anche in stato di attività) e relativi pezzi di ricambio per i quali sia cessata la fabbricazione o non siano più disponibili.

#### **Art. 20 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme del precedente Art. 18 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme

rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 21 - Deroga alla regola proporzionale**

Relativamente alle partite tutte di polizza, a parziale deroga del precedente Art. 20, si conviene fra le Parti che, in caso di danno, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro o, se operante, al valore a nuovo; qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto del precedente Art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

#### **Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni il Contraente o l'assicurato, al momento del verificarsi del sinistro, deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei legali rappresentanti.

#### **Art. 25 - Anticipi sulle indennità**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% della differenza tra l'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e € 100.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. La Società adempirà all'obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non può comunque essere superiore a € 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

#### **Art. 26 - Rinuncia all'azione di rivalsa**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di rivalsa (art. 1916 del C.C.) nei confronti di terzi responsabili del sinistro a condizione che l'Assicurato:

- ne faccia motivata richiesta entro 30 giorni dall'accadimento del sinistro;
- non eserciti, verso i responsabili medesimi, l'azione di risarcimento.

## **NORME ULTERIORI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **Art. 27 – Rischio Assicurato**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio,
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro come precisato al successivo Art. 31, fermo quanto previsto dal precedente Art. 23.

### **Art. 28 – Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei legali rappresentanti;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- e) smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto al successivo Art. 32;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

## **NORME ULTERIORI CHE REGOLANO LE COPERTURE NON INCENDIO**

### **Art. 29 - Acqua Condotta**

1. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua o dispersione di liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati.

La Società non risponde:

- dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- dei danni causati ad altri soggetti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, salvo quanto disposto al successivo comma.

2. Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta: la Società in caso di sinistro previsto dalla garanzia "Acqua Condotta" ed in deroga da quanto dalla stessa previsto risarcisce, sino alla concorrenza di 1.550,00 Euro per anno assicurativo, le spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

### **Art. 30 - Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Solo ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

Non è comunque considerato terzo il legale rappresentante del Contraente.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C..

### **Art. 31 - Spese demolizione e sgombero**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempire all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del C.C..

### **Art. 32 - Fenomeno elettrico**

La Società risponde, a deroga di quanto previsto dal precedente Art. 28 lettera g), dei danni diretti e materiali a apparecchiature elettroniche, attrezzature, arredamento causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

Per i trasformatori con oltre 12 anni d'esercizio si conviene fra le parti di escluderli dall'eventuale estensione di garanzia "valore nuovo".

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico registro Automobilistico.

Agli effetti di questa garanzia "Fenomeno Elettrico", in ogni caso, la Società non pagherà importo superiore a € 8.000,00 per uno o più sinistri che avvengono in un anno assicurativo.

### **Art. 33 - Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni materiali o diretti:

1. derivanti agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e cose assicurate posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: vento, uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi predetti).

La Società non risponde:

a) dei danni materiali e diretti causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e sovraccarico di neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, ameno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 1.000,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente, per ciascun partita.

### **Art. 34 - Fumo**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

**Art. 35 - Urto veicoli**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.